

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

LEGGE REGIONALE

Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario
1981 e bilancio pluriennale 1981/82

REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO

1

LEGGE REGIONALE

"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1981 e bilancio pluriennale 1981/82".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

Il totale generale delle spese della Regione Puglia, per l'esercizio finanziario 1981, è approvato in L. 5.378.970.877.641 in termini di competenza ed in lire 7.010.267.783.916 in termini di cassa.

Il totale generale dell'entrata della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1981 è approvato in L. 5.378.970.877.641 in termini di competenza ed in lire 7.031.573.278.418 in termini di cassa.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erariali attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonché di ogni altra somma e proventi dovuti per l'anno 1981 sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

E' autorizzata l'assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1981 annesso alla presente legge.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1981 in conformità delle disposizioni di cui alla L.R. n. 17 del 30.5.1977 "Norme sulla contabilità regionale".

Art. 2

(Quadro generale riassuntivo)

E' approvato il quadro riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio 1981 annesso alla presente legge.

Art. 3

(Bilancio pluriennale)

Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri è adottato ed approvato lo allegato bilancio pluriennale per il biennio 1981/82 (all. nn. 1 e 2).

E' approvato l'allegato bilancio annuale per l'esercizio finanziario 1981 dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP) e dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti (ERPT), della Gestione speciale Riforma nei limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione della Regione per il 1981.

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

Art. 4

(Fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)

Sono considerate obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dell'art. 36 della legge di contabilità regionale, le spese descritte nell'allegato n. 3 annesso alla presente legge.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 16102 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti compresi nell'allegato di cui al comma precedente, ai sensi dello art. 36 della legge di contabilità regionale.

Art. 5

(Fondo sanitario regionale)

Le somme iscritte nei capitoli di bilancio relativi al fondo sanitario regionale sono determinate in via provvisoria.

La Giunta regionale, in relazione all'approvazione del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale, fino all'entrata in funzione delle Unità Sanitarie Locali nonchè alle reali esigenze verificatesi nei vari settori di intervento, è autorizzata, sentito il parere della competente Commissione consiliare, anche in deroga alla L.R. n. 17 del 30.5.1977, alla rideterminazione delle entrate e delle uscite dei capitoli di spesa afferenti il Fondo sanitario regionale, e allo storno di fondi tra i capitoli dello stesso Fondo sanitario regionale per sopperire alle reali esigenze verificatesi nei vari settori di intervento.

Art. 6

(Fondo di riserva per spese impreviste)

La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio regionale entro 30 giorni per la convalida, con legge regionale, il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste di cui al Cap. 16108 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, ai sensi dell'art. 37 della legge di contabilità regionale.

Art. 7

(Fondo di riserva per sopperire a eventuali
deficienze degli stanziamenti di cassa)

E' determinato in L. 100.000.000.000 per l'esercizio 1981 il Fondo di riserva, per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.

Il fondo di cui al comma precedente è iscritto nello stanziamento di cassa al Cap. 16104.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa, sono disposte con delibere del Consiglio regionale non soggette a controllo, giusta quanto disposto all'art. 41 della legge di contabilità regionale e all'art. 12 della legge n. 335 del 19.5.1976.

Art. 8

(Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici)

La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nel Bilancio di previsione per l'esercizio 1981, le variazioni occorrenti per iscrivere nella Entrata e nella Spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell'art. 43 della legge di contabilità regionale.

Art. 9

(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)

Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dello art. 17 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finchè non sia diversamente disposto da leggi regionali.

Art. 10

(Fondi a disposizione del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale)

I fondi regionali a disposizione del Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale iscritti ai Capp. 00104 e 00126 dello stato di previsione della spesa, verranno erogati secondo le modalità di applicazione dell'art. 184 del R.D. 11 novembre 1923, e successive integrazioni e modificazioni, salvo diversa disposizione legislativa regionale.

Art. 11

(Fondi globali)

Con separati e successivi provvedimenti legislativi in relazione all'emanazione di norme regionali autorizzative di spesa, sarà disposto il prelievo delle somme occorrenti dai fondi globali previsti ai Capp. 16202 e 16204 dello stato di previsione della spesa, giusta gli allegati nn. 7 e 8 al bilancio 1981 e con le modalità previste all'art. 36 della legge di contabilità regionale.

Art. 12

(Classificazione della spesa)

Per l'anno 1981 le spese della Regione sono classificate giusta quanto previsto all'art. 30 della legge di contabilità regionale.

In mancanza delle determinazioni di cui al VI comma dell'art. 9 della legge n.335 del 19.5.1976, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle "A", "B" e "C" allegate alla presente legge (allegati n. 4, n. 5 e n. 6).

Art. 13

(Riparto quote Fondo sanitario regionale)

Il riparto delle quote del Fondo sanitario regionale per il 1981 è determinato in via provvisoria, sulla proposta del piano sanitario nazionale, secondo gli stanziamenti iscritti nei rispettivi capitoli del Fondo sanitario stesso.

Art. 14

(Autorizzazione di spesa per leggi regionali e statali attualmente in vigore)

Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1981 concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviando le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui all'allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base delle normative in materia di gestione delle spese introdotte con la legge regionale n. 17 del 30.5.1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

(Residui perenti)

E' autorizzata l'iscrizione in appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa della spesa, degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi dal 1978 e precedenti, per le spese di cui al III comma dell'art. 71 della legge regionale n. 17 del 30.5.1977, che si presume cadano in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1980, ai sensi dell'art. 71 della L.R. n. 17 del 30.5.77 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio 1981.

Art. 16

(Applicazione saldo finanziario attivo)

E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 del presunto saldo finanziario attivo al termine dell'esercizio 1980, per l'ammontare di L. 407.756.043.962.

LAVORI PUBBLICI

Art. 17

I limiti di impegno trentacinquennali di cui al Cap. 02302 del Bilancio 1980, già autorizzati per l'anno 1980 per la concessione dei contributi agli Enti locali

per le finalità di cui alle leggi regionali n. 2 del 21 gennaio 1974 e n. 37 del 12 agosto 1978, graveranno a partire dal bilancio per l'esercizio 1982 fino al 2016.

Art. 18

Le promesse di contributo assentite per opere pubbliche negli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978 possono essere utilizzate mediante l'assunzione dell'impegno della prima quota di ammortamento, nell'esercizio 1981, con imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio.

Art. 19

Le norme di cui al comma a) dell'art. 9 della L.R. 12.8.1978, n. 37, si applicano, in deroga alle norme di cui all'art. 4 della L.R. 6.5.1977, n. 15, anche alle opere di edilizia scolastica, ivi comprese quelle finanziate con i fondi della legge 5.8.1975, n. 412.

AGRICOLTURA

Art. 20

(Contributi sulle spese sostenute per il miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva dei terreni destinati nel 1980 a tabacchicoltura)

I contributi per il miglioramento e l'incremento delle colture da rinnovo, previsti dalla L.R. n. 28 dell'8.4.1975, sono concessi alle aziende agricole che nel 1980 hanno coltivato tabacco.

La Regione si avvarrà per l'attuazione dell'intervento:

- a) delle Associazioni dei produttori di tabacco e delle Cooperative tabacchicole regolarmente costituite cui è conferito il compito di raccogliere le domande dei produttori e di istruirle secondo le norme tecniche da definirsi dalla Giunta regionale;
- b) degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura con compiti di riscontro della documentazione e di controllo mediante sondaggio a campione su una aliquota non inferiore al 5% delle richieste.

Alle Associazioni dei produttori e alle Cooperative è corrisposto un rimborso spese forfettizzato del 3% della sommatoria dei contributi relativi alle pratiche dagli stessi curate.

Per la presentazione delle domande di contributo è stabilito il termine di 100 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21

È istituito un fondo di rotazione in favore dell'ERSAP per provvedere alle anticipazioni di somme necessarie ad attuare interventi disposti dalla Regione a sostegno della cooperazione e delle produzioni agricole.

Detto fondo, stabilito in L. 50.000.000.000, farà carico al Cap. 17011 della parte II Spesa.

Le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo verranno stabilite con provvedimento della Giunta regionale anche su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'ERSAP, sentita la competente Commissione consiliare.

Con legge di bilancio annualmente a partire dal 1982 il Fondo sarà reintegrato delle somme anticipate dall'ERSAP per gli interventi disposti dalla Regione nel corso dell'anno precedente.

TRASPORTI

Art. 22

Il fondo stanziato sul Cap. 05107 della Parte II - Spesa è destinato a finanziare le prime tre trimestralità delle sovvenzioni di esercizio per l'anno 1981 e, previo accertamento della regolarità dell'esercizio, la quarta trimestralità delle sovvenzioni per l'anno 1980.

INDUSTRIA

Art. 23

Nel Bilancio del corrente esercizio è stanziata al Cap. 06144 la somma di L. 170 milioni per eseguire un'indagine diretta a favorire la valorizzazione e la migliore conoscenza di tutti i materiali di cava, le possibilità di loro nuovi impieghi, il miglioramento tecnologico dei procedimenti di estrazione e lavorazione in condizione di massima sicurezza per gli addetti nonché per accertare le proprietà coibenti dei materiali lapidei ai fini della diffusione del loro impiego nell'edilizia e del contenimento e del risparmio dei consumi energetici.

Nel bilancio del corrente esercizio finanziario è stanziata al Cap. 06146 la somma di L. 80 milioni per eseguire un'indagine sulla struttura delle imprese estrattive della Regione e sulla entità dei loro possibili e prevedibili investimenti a breve e/o medio termine nonché per individuare le cause che impediscono il costituirsi di valide ed estese forme di cooperazione economica tra gli operatori economici del settore analizzando i risultati e con le relative conclusioni.

Gli incarichi di cui ai precedenti commi sono affidati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, previa stipula di apposite convenzioni nelle quali saranno specificate le metodologie da adottare, il numero degli elaborati ed i termini di consegna.

Alla liquidazione delle spese di cui al primo e secondo comma si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore preposto al Settore Industria.

Art. 24

All'art. 26 della L.R. 22.3.1980, n. 20 è aggiunto il seguente comma:
"Alla liquidazione della spesa si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore preposto al Settore Industria".

Art. 25

Nel bilancio del corrente esercizio finanziario è stanziata al Cap. 06142 la somma di L. 70 milioni per maggiori spese, IVA compresa, relativa alle indagini e ricerche geologiche di cui all'art. 21 della L.R. 27.2.1979, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni. Alla liquidazione della spesa si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore preposto al Settore Industria.

Art. 26

E' autorizzata la spesa, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, per la partecipazione dell'amministrazione alle manifestazioni indicate nel primo comma dell'art. 6 della L.R. 28 maggio 1975, n. 48, con le modalità ivi previste, e per lo esercizio di ogni altra attività promozionale nelle materie "acque minerali e termali" e "cave e torbiere".

Ogni iniziativa da assumere ai sensi del precedente comma è deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore preposto al Settore Industria.

E' altresì applicabile il terzo comma dell'art. 6 della predetta legge regionale 28 maggio 1975, n. 48. Alla liquidazione della spesa si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore preposto al Settore Industria previa osservanza delle formalità stabilite nell'art. 6, ultimo comma, della L.R. 28.5.1975, n. 48.

Art. 27

A decorrere dall'1.1.1981 sono aumentati a dieci volte il loro importo il diritto annuo dovuto alla Regione ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 22 della L.R. 28.5.1975, n. 44, nonché le tasse regionali elencate al titolo VI - Acque minerali e termali - Cave e torbiere - numero d'ordine da 27 a 32 della tariffa allegata alla L.R. 9.6.1980, n. 65.

Art. 28

A decorrere dall'1.1.1981 il diritto di cui all'art. 25 del R.D. 29.7.1927, numero 1443, in relazione all'art. 45, comma secondo, del medesimo Regio Decreto, è elevato a L. 100.000 (centomila) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nei limiti della concessione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

8

E' estratto del verbale della seduta del 29 aprile 1981 ed è conforme
al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)